



COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Piazza G. Matteotti, 1 - 35040 CASALE DI SCODOSIA PD

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 5
del 28-10-2013**

***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)***

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU - anno 2013.

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **ottobre** alle **ore 10:00** nella Residenza Comunale, il Commissario Prefettizio dott. Alessandro Sallusto nominato con Decreto Prefettizio in data 21.10.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale dott.ssa Giuseppa Chirico.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO **Con i poteri del Consiglio Comunale**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione delle aliquote;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al **1° gennaio** dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :**

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**
- 3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
diminuzione **sino a 0,1 punto percentuale.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che anche per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

VISTO l'art. 10 (UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) del Regolamento IMU con il quale si stabilisce che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
- *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

comma 6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e pertanto :

- *al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione*

comma 7. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successive modificazioni e precisamente :

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà, di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

EVIDENZIATO che ai sensi della Legge di stabilità 2013 n. 228 del 24/12/2012 al comma 380 dell'unico articolo è stata eliminata la quota statale del tributo riservandolo conseguentemente ai Comuni a partire dal 01/01/2013, l'intero tributo per tutti gli immobili imponibili, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale "D"** per i quali è riservato allo Stato ad **aliquota standard dello 0,76%**; anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel **gruppo catastale "D10"**, l'intero gettito **con aliquota dello 0,20%** è riservata allo Stato;

DATTO ATTO che ai sensi dell'art. 1 del D.L n. 102 del 31/08/2013, in fase di conversione, è stata prevista **l'abolizione della 1^a rata dell'IMU 2013** per i seguenti immobili:

- a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati accatastati nelle categorie a/1 – a/8 e A79;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011 convertito nella legge 214/2011;

DATO ATTO altresì che al rimborso ai Comuni, del mancato introito della 1^a rata abolita, provvederà lo Stato ;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

RITENUTO indispensabile modificare con decorrenza **01/01/2013**, le aliquote in vigore nell'anno 2012 come appresso deliberato, per poter continuare a garantire gli equilibri di bilancio ed il funzionamento dei servizi essenziali;

VISTO il parere del Revisore dei Conti acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. B) del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato sub "A";

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 dal responsabile della 2^a area "Servizi finanziari";

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare , onde poter garantire gli equilibri di bilancio ed il funzionamento dei servizi essenziali, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:

- **ALIQUOTA DI BASE** **0,92%**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** **0,4%**
- **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** **0,2%**
(di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994, n. 133)

3) di confermare **le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di **euro 400,00** oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono **dal 1 gennaio 2013** ;

5) di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 del D.L n. 102 del 31/08/2013, in fase di conversione, è stata prevista **l'abolizione della 1^a rata dell'IMU 2013** per i seguenti immobili:

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati accatastati nelle categorie a/1 – a/8 e A79;

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 2011 convertito nella legge 214/2011;

6) di prendere atto altresì che al rimborso ai Comuni, del mancato introito della 1^a rata abolita, provvederà lo Stato ;

- 7) di stabilire che l'Ente provvederà ad adeguarsi in caso di modifiche in sede di conversione in legge del D.L. n. 102/13;
- 8) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'apposito Regolamento ;
- 9) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Provincia di Padova

PARERE IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria - IMU - anno 2013.

IL RESPONSABILE DELLA 2^a AREA
SERVIZI DI CONTABILITA' - FINANZIARI

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ESAMINATA la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all'oggetto;

ESPRIME

parere favorevole.

Casale di Scodosia, 28-10-2013

IL RESPONSABILE
F.to: Zanuso Graziano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Commissario Prefettizio
F.to dott. Sallusto Alessandro

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Chirico Giuseppa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 629 del registro pubblicazioni

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì, 07-11-2013

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Rizzi Giorgio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,

É DIVENUTA ESECUTIVA il giorno .

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°) N.

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Chirico Giuseppa

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì, 07-11-2013

Il Responsabile dell' Area di Segreteria
dott. Giorgio Rizzi
